



COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
PROVINCIA DI ROVIGO

Regolamento

POLIZIA MORTUARIA *e ATTIVITÀ FUNEBRI* *e CIMITERIALI*

Approvato con deliberazione consiliare n.53 del 18/12/2007

Modificato con deliberazione consiliare n.5 del 6/3/2008

Approvato e modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 29/2/2016

Modificato con deliberazione consiliare n. del 27/2/2019

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OGGETTO E COMPETENZE

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilita'
- Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Articolo 6 Dichiarazione di morte
- Articolo 7 Denuncia della causa di morte
- Articolo 8 Rinvenimento di ossa, resti mortali, parti di cadavere
- Articolo 9 Norme di riferimento

CAPO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Articolo 10 Periodo di osservazione
- Articolo 11 Locali di osservazione
- Articolo 12 Obitori

CAPO IV - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

- Articolo 13 Rilascio autorizzazioni
- Articolo 14 Consegna permessi al custode
- Articolo 15 Rilascio cadaveri
- Articolo 16 Prelievi per trapianti terapeutici
- Articolo 17 Autopsia e trattamenti conservativi
- Articolo 18 Norme di riferimento

CAPO V - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 19 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 20 Caratteristiche dei feretri
- Articolo 21 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Articolo 22 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 23 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 24 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 25 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 26 Trasporto di salme senza funerale
- Articolo 27 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 28 Elenco cimiteri
- Articolo 29 Piano regolatore cimiteriale
- Articolo 30 Norme cimiteriali
- Articolo 31 Ammissione nel cimitero
- Articolo 32 Compiti del custode necroforo

CAPO II – POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 33 Orario
- Articolo 34 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 35 Divieti speciali
- Articolo 36 Lavori murari
- Articolo 37 Materiali ornamentali

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 38 Inumazioni
- Articolo 39 Cippi - lapidi
- Articolo 40 Tumulazioni
- Articolo 41 Tumulazioni provvisorie

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 42 Esumazioni ordinarie
- Articolo 43 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 44 Esumazioni straordinarie
- Articolo 45 Estumulazioni
- Articolo 46 Estumulazioni straordinarie
- Articolo 47 Oggetti da recuperare

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 48 Autorizzazione alla cremazione
- Articolo 49 Urne cinerarie
- Articolo 50 Dispersione delle ceneri
- Articolo 51 Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 52 Autorizzazione alla sepoltura di urne

TITOLO III SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

CAPO I - SEPOLTURE PRIVATE

- Articolo 53 Sepolture private
- Articolo 54 Uso delle sepolture private
- Articolo 55 Manutenzione

CAPO II - CONCESSIONI

- Articolo 56 Modalità e durata concessioni – Rinnovi - Retrocessioni
- Articolo 57 Estinzioni delle concessioni
- Articolo 58 Revoca delle concessioni
- Articolo 59 Decadenza delle concessioni

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 60 Soppressione cimiteri
- Articolo 61 Sepolture fuori dal cimitero
- Articolo 62 Contravvenzioni e sanzioni
- Articolo 63 Servizio di illuminazione votiva
- Articolo 64 Rinvio
- Articolo 65 Abrogazione di norme

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO E COMPETENZE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ⁽¹⁾, nonché alle leggi e regolamenti regionali ⁽²⁾, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 3 Responsabilità

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

5.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

6.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

7.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune [o residenti in esso al momento del decesso];
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune residenti in esso al momento del decesso;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a non provvedere alla sepoltura. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto

CAPO II
DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED
ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 6
Dichiarazione di morte

1. Di ogni decesso che avviene sul territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Articolo 7
Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

1. La denuncia della causa di morte e gli accertamenti necroscopici sono effettuati dai soggetti e con le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 8
Rinvenimento ossa, resti mortali, parti di cadavere

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali od ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 9
Norme di riferimento

1. Si osservano per quanto non previsto nel presente capo le disposizioni in merito, contenute nel regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

CAPO III
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 10
Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

2. Il termine di cui al comma 1 non deve essere osservato nei casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con le modalità indicate all'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o nei casi di iniziata putrefazione, o quando altre speciali ragioni lo richiedano, il Sindaco, su proposta del Responsabile del Settore Igiene Pubblica, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

5. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza, anche con l'impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.

6. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, sono adottate le speciali misure cautelative prescritte dal Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.

Articolo 11 **Locali di osservazione**

1. Il Cimitero come prescritto dall'art. 12 del DPR 285/90, è dotato di un locale per ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il previsto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Tale deposito può essere istituito dal Comune anche presso ospedali, istituti sanitari, chiese, o in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

3. Il trasporto al locale di osservazione deve essere fatto in conformità all'art. 29 del presente regolamento.

Articolo 12 **Obitori**

1. Per quanto concerne l'obbligo previsto dall'art. 13 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 285/1990, si osservano in particolare le norme contenute nello stesso art. 13 e nei successivi 14 e 15.

2. L'obitorio può essere istituito anche presso ospedali od altri enti sanitari, ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO IV **AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA**

Articolo 13 **Rilascio Autorizzazioni**

1. La chiusura del feretro e la sepoltura del cadavere devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, da darsi previo accertamento che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e polizia mortuaria ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 285/90.

2. La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/90, per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

3. Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

4. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, a norma dell'Ordinamento dello stato civile.

Articolo 14 **Consegna permessi al custode**

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 14 devono essere consegnate, dall'incaricato del trasporto, al custode del cimitero e/o al gestore del cimitero e da questi conservate.

Articolo 15 **Rilascio di cadaveri**

1. In nessun caso è consentito asportare dal Cimitero cadaveri, ossa, od altri resti umani, salvo quanto previsto dal Capo VI del D.P.R. n. 285/90, per quanto attiene agli scopi di studio.

Articolo 16

Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale, stabiliti con ordinanza del Ministero della Sanità.

Articolo 17

Autopsia e trattamenti conservativi

1. Le autopsie ed i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 285/90, e devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, sotto il controllo del Direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio limitatamente ai soli trattamenti conservativi.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità Sanitaria Locale interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Articolo 18

Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto dal presente Capo IV, si osservano le disposizioni contenute nei capi II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90.

CAPO V

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 19

Deposizione della salma nel feretro

- 1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
- 2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 20

Caratteristiche dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura, oltre che al trasporto funebre, e cioè:
 - a) **per inumazioni**: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, preferibilmente di abete, pino, larice e simili, stagionato; le tavole piattate nelle due facciate non devono essere di spessore inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme all'art. 75 del D.P.R. 285/90. I feretri di salme

provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 55, potranno essere inumati anche se non corrispondono alle suddette indicazioni. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

b) **per tumulazioni:** la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. n.285/90. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

c) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero: si applicano le disposizioni di cui alla sopracitata lettera b), nonché gli articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. n. 285/90.

2. I trasporti di salme di persone morte di malattia infettiva vengono effettuati, in ogni caso, secondo le prescrizioni della citata lettera b).

3. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro con le caratteristiche indicate al punto 1 lett. a) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare, sulla situazione economica degli interessati e su parere del Servizio Sociale.

Articolo 21

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà dello stesso defunto, in qualunque modo espressa.

2. In difetto, o in caso di perplessità sui desideri del defunto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge, figli, genitori e, quindi, gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

3. Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti.

4. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Articolo 22

Modalità del trasporto e percorso

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 23

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 24

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1.- Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune [con autorizzazione] a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 25

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, e 32 del D.P.R. 10 sett. 1990, n. 285.

Articolo 26

Trasporto di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto dall'art. 10 e, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 27

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I CIMITERI

Articolo 28 Elenco cimiteri

- 1- Nel Comune di Castelnovo Bariano sono ubicati n. 2 cimiteri:
- Cimitero sito in Castelnovo Bariano in Via Colombano.
 - Cimitero sito in San Pietro Polesine, frazione del Comune di Castelnovo Bariano, in Via Canova

Articolo 29 Piano regolatore cimiteriale

1.- I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali e quinquennali (inumazioni da estumulazioni);

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazioni ordinarie decennali e ad inumazioni quinquennali (inumazioni da estumulazione), il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Ogni Cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 45 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

5.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

Articolo 30 Norme cimiteriali

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero ovvero saranno eseguite con le modalità di cui

all'art.32.

5.- Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 31 **Ammissione nel cimitero**

1.- Nel cimitero comunale vengono accolti senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune quando non venga richiesta altra destinazione;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente, come disciplinato dall'art. 53, nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, ai genitori dei quali siano applicabili le condizioni di cui ai punti a), b), c) del presente articolo;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri di persone anziane ed handicappate precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito a ricovero presso case di cura di altri Comuni;
- g) i cadaveri delle persone che, non più residenti, abbiano risieduto in questo Comune per un periodo di tempo non inferiore ad anni 10;
- h) i cadaveri di coloro i quali, non avendo parenti in vita, entro il secondo o terzo grado, nel Comune dove è avvenuto il decesso, abbiano invece il coniuge o i propri ascendenti o discendenti residenti in questo Comune.

Articolo 32 **Compiti del Custode Necroforo**

1.- Ai cimiteri Comunali è addetto un custode.
Il comune può, oltre che assumere alle proprie dipendenze apposita figura professionale per lo svolgimento delle mansioni di custode necroforo, appaltare i servizi cimiteriali a ditta esterna. In caso di affidamento esterno l'Ente può appaltare disgiuntamente i servizi cimiteriali e il servizio di pulizia e manutenzione del verde, ovvero la custodia e vigilanza delle aree cimiteriali.

2.- Il custode è responsabile della custodia e manutenzione dei Cimiteri, nonché dei servizi che in esso si svolgono e, in particolare:

- a) per ogni cadavere ricevuto, il custode o chi è preposto al servizio ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; ritira, altresì, l'autorizzazione del Sindaco, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- b) presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa risponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- c) sorveglianza i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- d) iscrive nell'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del Regolamento n. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, ecc. Detto registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato ogni fine d'anno all'ufficio di stato civile, il quale provvederà a trasmetterlo all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
- e) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- f) presenza alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta apposito verbale, di cui consegna copia al Comune;
- g) sorveglianza a che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato e che siano state

pagate le relative tariffe;

h) regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;

i) sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;

j) vigila e si accerta che l'installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato così come stabilito dal successivo art. 45;

k) controlla che le tombe private siano in buono stato di manutenzione, e segnala all'ufficio tecnico comunale gli eventuali stati di degrado e di pericolo, ove si verificano;

l) provvede alla regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi;

m) esegue i lavori di manutenzione, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo delle caditoie, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, sfalci e manutenzioni all'interno ed all'esterno del cimitero;

n) è responsabile del buon andamento del Cimitero assegnato e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento;

o) è tenuto a comunicare all'ufficio tecnico comunale l'inosservanza del presente regolamento ad opera degli utenti ed eventuali stati di degrado delle strutture, al fine tutelare l'incolumità pubblica.

CAPO II POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 33 Orario

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso [scritto] del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 34 Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni [6] quando non siano accompagnati da adulti.

3.- Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

Articolo 35 **Divieti speciali**

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata [dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria], previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 36 **Lavori Murari**

1.- Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

2.- I materiali di scavo o rifiuto devono essere, di volta in volta, rimossi e trasportati in apposita discarica a carico e cura di chi realizza le opere.

3.- Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

Articolo 37 **Materiali Ornamentali**

1.- È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive e non escano dal perimetro dello spazio appositamente assegnato.

2.- Corone e ghirlande appassite sono rimosse ed incenerite dal Custode. Devono, pure, essere ridimensionati a cura degli interessati gli arbusti delle tombe private, che abbiano superato l'altezza di un metro. Il materiale installato senza autorizzazione viene rimosso d'ufficio ed il contravventore è soggetto alla sanzione prevista dalle norme vigenti.

3.- Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altra cosa posta, tanto sulle fosse che sulle sepolture private, non possono essere installati, rimossi e modificati senza l'autorizzazione del competente ufficio tecnico, così come stabilito dall'art. 45 del presente regolamento.

4.- Sui monumenti funebri è vietato apporre scritte pubblicitarie di qualsiasi genere.

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 38 Inumazioni

1.- I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.

2.- Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I viali di separazione dei campi comuni devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

3.- È vietata, altresì, la formazione di lastricati e battuti in cemento tra fossa e fossa.

4.- Il servizio di inumazione ordinaria in campo comune è soggetto all'applicazione di apposita tariffa come prescritto al precedente art.4 comma 5, fatta eccezione per i casi contemplati nello stesso art. 4.;

5.- Le sepolture per inumazione hanno la durata di:

- 30 anni, per sepolture ordinarie, computati dal giorno del seppellimento. E' consentita la possibilità di esumazione della salma, decorso il periodo di dieci anni dalla sepoltura;

- 5 anni per la sepoltura di salme dopo l'estumulazione.

6.- E' consentita, a richiesta, la collocazione di una cassetta di resti o urna cineraria nella fossa occupata da un feretro se i resti da collocare appartengono al coniuge, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari, come indicati nell'art. 433 del C.C., del defunto da inumare, con il consenso di tutti i suoi eredi legittimi. I lavori sono a carico dei richiedenti.

7.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 39 Cippi - lapidi

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide e il mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 40 Tumulazioni

1.- Le salme possono essere, in luogo dell'inumazione, tumulate in loculi separati per sepolture

individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglia o collettività.

2.- Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

3.- Nelle tombe di famiglia le salme sono appoggiate sulla soletta di ripartizione e i concessionari devono provvedere alla tempestiva chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, così come stabilito dal comma 8 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.

4.- Le iscrizioni sono limitate ai dati anagrafici, con una eventuale dedica di poche parole, e alla fotografia del solo defunto. Trattandosi di loculi o colombari, è consentita, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale, l'asportazione per la durata massima di giorni dieci, da parte dei marmisti, delle lastre di chiusura allo scopo di eseguire le iscrizioni autorizzate, a condizione che sia stata preventivamente eseguita la chiusura mediante muratura dei tumuli stessi.

5.- È obbligo del concessionario far apporre sui loculi, colombari o cinerari le generalità del defunto.

6.- Le dimensioni di ingombro delle lampade votive e dei portafiori, compresi i fiori, devono essere contenute nella misura massime della lastra di chiusura e aventi una profondità massima di cm. 20. Non è consentita l'installazione di lampade negli spazi intercorrenti tra i loculi o i colombari.

7.- È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o nella tomba.

8.- Il custode del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

9.- È consentita la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, se i resti da collocare appartengono al coniuge, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari, come indicati nell'art. 433 del Codice Civile, del defunto da tumulare o tumulato da 20 anni. In tal caso è necessario il consenso del concessionario, se ancora in vita, o il consenso di tutti gli eredi del defunto tumulato.

Articolo 41

Tumulazione provvisoria

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2.- La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3.- La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ad anni 1, eccezionalmente rinnovabili da documentate motivazioni.

4.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

5.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

6.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

7.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

8.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO I V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 42 Esumazioni ordinarie

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di esumazioni è pari a 10 anni.
Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3.- Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato scheletrizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione scheletrizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

5. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che un erede faccia domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

6. In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco con le caratteristiche prescritte dall'art. 36, comma 2 del D.P.R. N 285/90.

7. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 43 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.- Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 44

Esumazioni straordinarie

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (da Ottobre ad Aprile).

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare [dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale] se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.

4.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.- Anche alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe di cui al comma 5 dell'art. 5 di questo Regolamento, da corrisondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 45

Estumulazioni

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni ordinarie e straordinarie.

2.- Sono estumulazioni ordinarie, quelle eseguite allo scadere della concessione (a condizione che la salma sia stata tumulata da non meno di venti anni) .

3.- Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4.- Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.- I resti mortali che si rinvencono, possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

7.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione scheletrizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore

biodegradabile di detti resti mortali.

8.- Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

9.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 731 giorni dalla precedente.

10.- Le estumulazioni ordinarie alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Articolo 46 **Estumulazioni straordinarie**

1.- Il competente Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e nei mesi consentiti, secondo i limiti precisati nel successivo comma 3, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede subordinatamente all'acquisizione del nulla-osta del Responsabile del Settore Igiene Pubblica o medico all'uopo delegato.

2.- Qualora, la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione dello stesso.

3.- Le estumulazioni straordinarie da loculo non sono consentite dopo i vent'anni dalla data del decesso, tranne nel caso in cui si proceda al trasporto della salma in tomba di famiglia o in altro Comune.

4.- Non è concesso in nessun caso il trasferimento della salma, da loculo ad altro loculo, più di una volta.

5.- Le estumulazioni straordinarie di salme tumulate definitivamente in tomba di famiglia, sono consentite solamente su autorizzazione del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del defunto tumulato.

Articolo 47 **Oggetti da recuperare**

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 48 Autorizzazione alla cremazione

1.- La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato, nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90 ed all'art. 3 della Legge 130/2001.

2.- **La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art.3 della legge 30/3/2001 n.130. Con la legge regionale n.24 del 25/9/2009 in ogni Comune è istituito il registro comunale per la cremazione nel quale sono annotate le modalità con cui il richiedente manifesta la propria volontà di essere cremato.**

Articolo 49 Urne cinerarie

1.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

4.- Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 50 Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione

Articolo 51

Affidamento dell'urna cineraria

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 52
Autorizzazione alla sepoltura di urne

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

TITOLO III
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

CAPO I
SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 53
Sepulture private

1.- Per le sepulture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3.- Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a) sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, ecc.).

5.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa (art.5 comma 5) di cui all'apposito tariffario.

6.- Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla proprietà del comune.

8.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 54 Uso delle sepolture private

1.- Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Il titolare della concessione può estendere il diritto di sepoltura anche al di fuori dei casi previsti dai successivi commi 2 e 3, a condizione che i soggetti in tali commi indicati non si oppongano.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al 6° grado e collaterali, estesa agli affini.

3.- Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

5.- L'eventuale condizione di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. del fondatore del sepolcro [titolare della concessione] depositata presso il servizio di polizia mortuaria prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

6.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, **per una singola salma**, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

8.- Il diritto di sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo. Tale disposizione non si applica all'ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 1 (diritto di sepoltura esteso dal titolare della concessione al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3)

9.- Il contitolare di una concessione di tomba di famiglia, può rinunciare a favore di uno o tutti gli altri contitolari della stessa tomba, con atto pubblico o privato, in cui risulti la rinuncia della specifica quota di diritto a favore dell'altro concessionario.

10.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 55 Manutenzione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3.- Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli

oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

CAPO II CONCESSIONI

Articolo 56

Modalità e durata concessioni – Rinnovi – Retrocessioni

1. La sepoltura, individuale privata, può concedersi solo in presenza:

- a. della salma per i loculi
- b. dei resti o ceneri per gli ossarietti
- c. delle ceneri per le nicchie per urne

È ammessa unica deroga in caso di concessione congiunta di sepoltura in favore del coniuge superstite.

2. La concessione in uso delle sepolture, di qualsivoglia tipologia e data, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dai successivi commi 7 e 8.

3. La concessione di aree cimiteriali e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo le disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, con i seguenti criteri:

- a. al concessionario richiedente, anche plurimo, ed alla sua famiglia come identificata al precedente art. 54;
- b. al concessionario richiedente, anche plurimo, in via esclusiva, qualora tale restrizione risulti formalmente dall'atto;
- c. Ad Enti morali, a Congregazioni religiose o alla Parrocchia e per essi al loro rappresentante legale "pro-tempore".

Nel caso di cui al comma 3, lettera c), la concessione si intende fatta a favore esclusivo dei membri dell'Ente o della Congregazione e non si estende ai loro famigliari né ad altro consimile Ente.

Più titolari di una tomba, se d'accordo, con scrittura privata da produrre all'Ufficio Comunale competente, possono procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La domanda di concessione di area cimiteriale per la costruzione di tombe di famiglia decade decorsi sei mesi dalla data della stessa, senza che sia stato presentato il progetto.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di

lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, che coincide di norma con la data di stipula, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.
5. Le concessioni di cui al presente articolo, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 DPR 10 settembre 1990, n. 285.
6. La durata della concessione di sepoltura è fissata:
 - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività
 - b. in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali
 - c. in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali

Alla scadenza di tali termini il Comune, in mancanza di richiesta rinnovo concessione, rientrerà in possesso della sepoltura con ogni annesso e connesso, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. Analoga procedura viene adottata in caso di abbandono e incuria della sepoltura, formalmente contestati ai titolari, qualora reperibili.

È facoltà del concessionario, successori, eredi e aventi causa, richiedere il rinnovo della concessione di sepoltura prima dello spirare del termine di scadenza. La richiesta di rinnovo ha altresì lo scopo di far constare all'Autorità comunale che esistano persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della sepoltura. Il rinnovo della concessione verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa concessoria in vigore a tale momento.

La mancanza della domanda di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi gli oggetti della concessione cadranno nella libera disponibilità del Comune. Allo scopo, dovrà adottarsi formale provvedimento dirigenziale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

7. In caso di rinuncia alla concessione, il comune ha facoltà di accettare la richiesta di retrocessione della concessione di sepoltura, quando la stessa non sia stata occupata da salma o resti o quando, essendo stata occupata, il contenuto sia trasferito in altra sede. La retrocessione non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

8. La retrocessione al Comune accettata dà diritto ad un rimborso pari all'80% ed al 50% del costo di concessione pagato al momento della stipula, "con rivalutazione

monetaria indice ISTAT" a seconda che la retrocessione avvenga nei primi dieci anni dalla concessione o successivamente.

Articolo 57 **Estinzione delle concessioni**

1.- Le concessioni di sepolture private si estinguono oltre che per la scadenza del termine, per revoca, per decadenza, per rinuncia e per soppressione del cimitero.

Articolo 58 **Revoca delle concessioni**

1.- La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse e per la realizzazione di opere e servizi di carattere generale. In tal caso, i concessionari hanno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

2.- I concessionari hanno diritto, altresì, al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

Articolo 59 **Decadenza delle concessioni**

1.- La decadenza può essere dichiarata dal Comune previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.

2.- Se il concessionario e gli aventi causa non risultano reperibili, viene data comunicazione mediante apposito avviso da affiggersi per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del Cimitero.

3.- Decorso **sei mesi** dalla data di diffida o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

4.- Nel caso di decadenza non si dà luogo ad alcun rimborso.

5.- Per le salme e per i resti si provvede nel seguente modo:

a) se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario Comune;

b) se la mineralizzazione non è completa, decorsi almeno trent'anni dalla tumulazione, la salma è inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente.

6.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

7.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

8.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 60 **Soppressione cimiteri**

1.- Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, fatti salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

Articolo 61

Sepulture fuori dal cimitero

1.- Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal Cimitero comunale, si applicano le norme di cui al capo XXI del D.P.R. n 285/90.

Articolo 62

Contravvenzioni e sanzioni

1.- I contravventori delle disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria sono puniti con la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.04.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

2.- In caso di violazioni alle norme del presente Regolamento comunale o ad altre disposizioni emanate dal competente dirigente o dal Sindaco, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla Legge per le violazioni alle norme regolamentari comunali.

Articolo 63

Servizio di illuminazione votiva

1.- L'Amministrazione provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, con deliberazione della Giunta Comunale, fissa in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

Articolo 64

Rinvio

1.- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n 285/90, integrato dalla Legge 30/03/2001, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni che intervengano per normativa statale o regionale.

Articolo 65

Abrogazioni di norme

1.- Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sostituisce, abrogandolo, il precedente adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 420 del 30.06.1994, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

2.- Si intendono abrogate tutte le normative comunali inerenti la polizia Mortuaria che contrastassero con il presente Regolamento.

3.- Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, entra in vigore in conformità allo Statuto comunale attualmente in vigore.